

(N. 2132)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1952

---

Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dei lavori pubblici, preoccupato del problema di eccezionale importanza e gravità, della sistemazione idraulica dei maggiori fiumi e corsi d'acqua italiani, ha da tempo predisposto un provvedimento legislativo inteso ad autorizzare la spesa, all'uopo occorrente, di lire 100 miliardi, ripartita in undici esercizi finanziari. Anche il Ministero del tesoro ha convenuto in linea di massima sulla opportunità del provvedimento, riservandosi la definitiva adesione per quanto riguarda il reperimento di fondi.

La necessità e l'urgenza delle sistemazioni in parola, indispensabili per evitare gravissimi danni, è dimostrata, purtroppo, dalle recenti alluvioni.

Mentre il Ministero dei lavori pubblici ha già allestito i progetti di buona parte delle opere previste, quali ad esempio, quelli relativi alla sistemazione dell'Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco, e quello dello scol-

matore delle piene dell'Arno a Pisa, per opere dell'importo di circa 50 miliardi, talchè, disposta l'autorizzazione di spesa, potrà in breve porsi mano ai lavori, si rende necessario, per le altre opere previste, provvedere tempestivamente alla redazione della progettazione, il che richiede spese notevoli per rilievi, studi, esperienze su modelli, ecc.

Alla spesa stessa, che può calcolarsi in lire 450.000.000, ivi compresa la quota parte riferibile ad aggiornamenti ed eventuali rettifiche di progetti già predisposti, non può farsi fronte con le normali assegnazioni di bilancio, atteso che il capitolo 119 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 prevede, per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'articolo 7 del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge

18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, lo stanziamento di appena 100 milioni.

Pertanto allo scopo di consentire l'esecuzione, nel più breve tempo possibile, delle sistemazioni idrauliche da effettuarsi nel prossimo futuro, si rende necessario autorizzare in via preliminare la cennata spesa di lire 450 milioni per gli studi, rilievi esperienze e progettazioni occorrenti.

Alla erogazione di detta spesa potrà farsi luogo in quattro esercizi.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la spesa di lire 450 milioni in ragione di lire 75 milioni per l'esercizio in corso, di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e di lire 75 milioni per l'esercizio 1954-55.

## DISGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici, della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro può occorrere per la redazione dei progetti esecutivi, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000.

La spesa stessa verrà per lire 75.000.000 portata in aumento sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e

sui corrispondenti capitoli dei tre esercizi seguenti, in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e lire 75 milioni per l'esercizio 1954-55.

### Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni afferente all'esercizio 1951-52 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.